



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°367 del 13/04/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI CARLINI ANDREA E PADOVANI ALESSANDRO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER L'ASD CITTA' DI ANAGNI PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale F.F.;

- visti gli atti relativi al provvedimento disciplinare avente per oggetto il comportamento del tesserato Gerli Fabio, tecnico iscritto nei ruoli, squalificato per illecito sportivo fino al 6/02/2018, con sentenza del Collegio di Garanzia – sez. UN.N.4 del 6 febbraio 2015, ha svolto indebitamente le funzioni di tecnico responsabile della prima squadra della soc. Città di Anagni nella Stagione Sportiva 2015/2016 e Stagione Sportiva 2016/2017;
- vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti interessate;
- nel corso dell'attività istruttoria compiuta sono stati acquisiti vari documenti che assumono particolare rilevanza ed analiticamente elencati nell'atto di deferimento;
- considerato che, nei confronti del sig. Fabio Gerli, tecnico iscritto nei ruoli, si è proceduto con separato atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC;
- considerato che il sig. Emanuele Passa, Presidente della soc. Città di Anagni ed il dirigente della stessa società sig. Diego Tomassi, soggetti sottoposti alle indagini hanno convenuto con la procura in data 25/01/2018 l'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., indicandone il tipo e la misura, che tale accordo è stato trasmesso alla Procura Generale dello Sport ed è in corso di perfezionamento e che ne consegue di aver ritenuto di separare le predette posizioni del presente procedimento.

Stralciate pertanto le predette posizioni, la Procura invece ha ritenuto di deferire i calciatori Alessio Carlini e Alessandro Padovani, all'epoca dei fatti tesserati per la società Città di Anagni, perché sebbene ritualmente convocati, non comparivano innanzi alla Procura Federale, in occasione della audizione prevista per il giorno 20 settembre 2017, senza fornire idonea giustificazione.

Alla luce di tutto sopra quanto esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due calciatori Alessio Carlini e Alessandro Padovani, per violazione dell'art.1 bis, comma 3 del C.G.S., che stabilisce l'obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva per i deferiti, nella quale si deduceva che gli stessi mai erano stati convocati dinanzi la Procura Federale e, pertanto, non sussistevano le violazioni loro imputate.

All'udienza del 5.4.2018 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, e l'avv. Monica Fiorillo per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Alessio Carlini con mesi due di squalifica;
- Alessandro Padovani con mesi due di squalifica.

I deferiti ribadivano di non essere mai stati ritualmente convocati dinanzi la Procura Federale e, pertanto, concludevano chiedendo il proscioglimento.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento non sussistano.

A riguardo, infatti, risulta che la lettera del 14.9.17, con cui la Procura Federale convocava dinanzi a sé per il 20.9.17, i sigg. Carlini e Padovani, indirizzata agli stessi presso la sede della ASD Città di Anagni, sia stata inviata a mezzo mail alla Segreteria del C.R. Lazio, e, dunque, non può ritenersi validamente pervenuta ai destinatari.

A ben vedere, infatti, l'art. 38, comma 8 C.G.S., relativamente la fattispecie che ci occupa, prevede che *“Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:*

- per le persone fisiche

a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, (...); il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'Ufficio dell'Organo giudicante;

b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato.

c) presso la residenza o il domicilio”.

Nel caso di specie, la Procura Federale ha irrualmente inviato la comunicazione presso la Segreteria del C.R. Lazio, senza peraltro chiedere che la stessa si attivasse per inoltrarla alla sede della società ASD Città di Anagni. Non vi è, invece, prova che la stessa sia pervenuta ai sigg. Carlini e Padovani in nessuna delle tre modalità previste dal Codice di Giustizia Sportivo.

Pertanto, se il dovere di presentarsi dinanzi gli Organi della giustizia sportiva sussiste solo se i soggetti siano stati convocati, non può che concludersi che la condotta omissiva, mancando l'obbligo, non risulta essersi configurata. Di conseguenza, i deferiti andranno prosciolti perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i calciatori Carlini Alessio e Padovani Alessandro dalle violazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCUCCI FABIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL' ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 DELLE NOIF E A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. DE FILIPPIS ENRICO E SIG. CELLI FABIO PER LE MEDESIME VIOLAZIONI DI CUI SOPRA ED IN AGGIUNTA DELLA VIOLAZIONE DELL' ART. 61 COMMA 1 E 5 DELLE NOIF; A CARICO DEL CALCIATORE LAURI FEDERICO PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS COMMA 1 E 5, IN RELAZIONE ALL' ART 10 COMMA 2 DEL CGS E ALL' ART.39 DELLE NOIF E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.

Il Procuratore Federale Interregionale f.f ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, letta la segnalazione del 16/01/2018 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio in cui nel trasmettere copia del C.U. n°232 del 10 gennaio 2018, comunicava di aver riscontrato, su indicazione del CED, la posizione irregolare del calciatore Lauri Federico, tra le fila della società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 effettuavano le opportune indagini al riguardo

La Procura ha rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, e dagli atti verificati, appaiono emergere comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati della società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005.

In particolare, il Presidente della predetta società sig. Marcucci Fabio ha violato le norme indicate in premessa, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Lauri Federico e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare nel corso delle gare ALMAS - TEAM NUOVA FLORIDA 2005 del 27/09/2017 (COPPA ITALIA), INSIEME AUSONIA - TEAM NUOVA FLORIDA 2005 dell'8 ottobre 2017 e TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - POMEZIA del 29 ottobre 2017, valevoli per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio.

I dirigenti della predetta società, sig. De Filippis Enrico e sig. Celli Fabio hanno violato, oltre le norme di cui sopra, anche la norma di cui all'art. 61, comma 5 delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara, in qualità di dirigente accompagnatore, il sig. De Filippis Enrico per l'incontro di Coppa Italia del 27 settembre 2017 e quello di Campionato del 29 ottobre 2017 contro la squadra del POMEZIA, ed il sig. Celli Fabio per aver sottoscritto la distinta di gara, in qualità di dirigente accompagnatore, nella gara INSIEME AUSONIA - TEAM NUOVA FLORIDA 2005 dell'8 ottobre 2017.

In tali gare, i predetti dirigenti hanno sottoscritto le distinte di gara, consegnate all'arbitro, in cui hanno attestato la regolare partecipazione del calciatore Lauri Federico, non tesserato per la predetta società.

Anche il calciatore Lauri, partecipando irregolarmente, in quanto non tesserato, alle predette 3 gare con la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ha violato le norme regolamentari a lui ascritte ed indicate in oggetto.

La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai soggetti in argomento e regolarmente ricevute dagli stessi e preso atto della nomina da parte della società e del presidente dell'Avvocato Guido Del Re, in qualità di legale di fiducia, il quale ha dichiarato di aver inviato copia del certificato medico rilasciato in data 24 agosto 2017 per il calciatore Lauri Federico, documento che ha confermato la regolare posizione medico sportiva del calciatore e che pertanto la procura ha ritenuto di far decadere l'incolpazione a carico del citato calciatore.

Premesso quanto sopra, la Procura Federale, tenuto conto della decisione appena riportata, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Team Nuova Florida 2005, sig. Marcucci Franco, i dirigenti della predetta società, De Filippis Enrico e Celli Fabio, il calciatore Lauri Federico e la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra riportati.

Preliminarmente, le parti chiedevano di definire il procedimento ai sensi dell'art.23 del C.G.S. e depositavano verbale di accordo da cui risultava quanto segue;

Sanzione base: n°3 mesi di inibizione per il Presidente Marcucci Franco, n°45 giorni di inibizione per il dirigente De Filippis Enrico, n°30 giorni di inibizione per il dirigente Celli Fabio, n°3 giornate di squalifica per il calciatore Lauri Federico, n°1 punto di penalizzazione alla Società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 da scontare nel Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2017-2018, n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Italia Stagione Sportiva 2018-2019, Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

Diminuita ai sensi dell'art.23 del C.G.S. nella misura di un terzo, per le sanzioni finali nelle misure di seguito riportate:

Sanzione finale di n°2 mesi di inibizione per il Presidente Marcucci Franco, n°30 giorni di inibizione per il dirigente De Filippis Enrico, n°20 giorni di inibizione per il dirigente Celli Fabio, n°2 giornate di squalifica per il calciatore Lauri Federico, n°1 punto di penalizzazione alla Società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 da scontare nel Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2017-2018, n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Italia Stagione Sportiva 2018-2019 nonché Euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la richiesta conforme alla procedura dell'art.23 del C.G.S., e congrue le sanzioni base richieste, disponeva in conformità.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendo le seguenti sanzioni:

- n°2 mesi di inibizione per il Presidente Marcucci Franco;
- n°30 giorni di inibizione per il dirigente De Filippis Enrico;
- n°20 giorni di inibizione per il dirigente Celli Fabio;
- n°2 giornate di squalifica per il calciatore Lauri Federico;
- n°1 punto di penalizzazione alla Società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 da scontare nel Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2017-2018;
- n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Italia Stagione Sportiva 2018-2019
- Euro 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico della Società A.S.D. Team Nuova Florida 2005.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 357 del 9/04/2018

PAG. 4

LEGGASI

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

Pubblicato in Roma il 13 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli